



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43.01 fasc. SS-PNRR 8.19.2/2021

ex fasc. DG-ABAP_SERV.V 209.88.2/2021

Roma, vedi intestazione digitale

Al

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e
VAS

va@pec.mite.gov.it

Al

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Commissione tecnica PNRR-PNIEC

compniec@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID_VIP 7608] Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, relativa di un impianto agrovoltaiico da realizzare nel comune di Manfredonia (FG), in località "Borgo Fonte Rosa" comprendente un impianto olivicolo superintensivo e un impianto fotovoltaico della potenza nominale pari a 23,302 MW collegato alla RTN.

Procedimento V.I.A. ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006.

Proponente: TE GREEN DEV 1 S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio MiC

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Barletta Andria Trani e
Foggia

sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico
e architettonico della DG ABAP

Alla Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.



VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell'art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89” pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” che prevede l’istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall’11.07.2016;

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il DM del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “*Ministero della Cultura*” e “*Ministero della Transizione ecologica*”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.*” (Rev. 4 del 03/12/2013 <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “*Specifiche tecniche*”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’allora Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “*Normativa*”, paragrafo “*Archivio normativa*”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “*Normativa*”, paragrafo “*Archivio normativa*”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “*Normativa*”, paragrafo “*Archivio normativa*”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, “*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “*Normativa*”, paragrafo “*Archivio normativa*”;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.16 del 21/01/2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “*riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;



VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) punto 2) ha escluso l’applicazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990 per i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D. Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n.8 del 13 gennaio 2023;

VISTO l’art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

CONSIDERATO che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

PREMESSO la Società TE GREEN DEV 1 S.r.l. con nota del 09/11/2021, acquisita al prot. DG-ABAP 37458 del 09/11/2021, successivamente perfezionata, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l’allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. 58071 del 10/05/2022, acquisita al prot. DG ABAP n. 17508-A del 11/05/2022, ha comunicato la procedibilità dell’istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento, e che la documentazione è stata resa disponibile alla consultazione sul sito web del MiTE;

CONSIDERATA la nota con prot. n.18004 del 13/05/2022 con la quale la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito ABAP) ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e il contributo istruttorio al Servizio II della DG ABAP;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con nota prot. n.7449 del 30/06/2022, acquisita al prot. DG-ABAP Serv.V al n. 26292-A del 13/07/2022, ha inviato il proprio parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione delle integrazioni prodotte dal proponente, su richiesta della Commissione VIA PNRR-PNIEC questa Soprintendenza Speciale ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia un'ulteriore valutazione, con nota prot. 4675 del 18/10/2022;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con nota prot. n.13273 del 02/12/2022, acquisita dalla Scrivente con prot. n.6461 del 02/12/2022, ha aggiornato il proprio parere endoprocedimentale, alla luce della suddetta documentazione integrativa;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 6603 del 07/12/2022 il Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione Generale ABAP ha formulato il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 6738 del 12/12/2022 il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione Generale ABAP ha formulato il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che l'impianto è localizzato nella Regione Puglia, Provincia di Foggia, è di potenza complessiva pari a 23,302 MWp, in zona agricola del Comune di Manfredonia a circa 24 Km dalla città, ha una altitudine di circa 18 m sul livello del mare e una pendenza di circa 1,5%. in (Località " Borgo Fonte Rosa", in Provincia di Foggia, a circa 13 km a sud est rispetto al centro abitato di Foggia ed Orta Nova;

CONSIDERATO che all'area di intervento dell'impianto fotovoltaico sarà associato un impianto agricolo;

CONSIDERATO che il progetto in valutazione è così articolato:

a) Un impianto fotovoltaico costituito da:

- 39.832 moduli fotovoltaici; l'unità di base del sistema fotovoltaico consiste in unità modulari denominate stringhe ciascuna composta da composte ciascuna da 26 moduli fotovoltaici collegati in serie
- i moduli fotovoltaici saranno installati su strutture metalliche per inseguimento mono-assiale distribuiti per 28 Ha;
- N.6 cabine di trasformazione BT/MT con inclusi inverter per conversione corrente da continua in alternata
- una cabina MT7AT del Produttore che si conetterà al sistema 150kV della stazione di Manfredonia di TERNA S.p.A..

L'impianto è completato da:

- opere accessorie, quali: sistemazione dell'area, viabilità carrabile di servizio, impianti di illuminazione, videosorveglianza, monitoraggio, cancelli e recinzioni, con queste ultime formate da rete metallica a pali fissati nel terreno con plinti e piantumazione continua che fungerà da barriera visiva per l'esterno;
- n. 2 impianti di irrigazione gestiti da una cabina a centralina automatizzata e dotata di condotte secondarie, ali gocciolanti, gocciolatoi auto-compensanti a lunga portata per complessivi m 4.000 circa;
- opere di connessione dell'impianto tecnologico con la rete elettrica nazionale secondo le direttive fornite dalla società TERNA.

b) Un'attività agrosolare costituita da un impianto Olivicolo superintensivo • SHD 2.0 • di olive da olio con una superficie netta di 23.00 ha circa costituito da:

- Lotto A (campi nn 1 - 3 - 4) destinato alla produzione di olive per olio da varietà spagnole quali l'Arbequina e l'Oliana a coltivazione super-intensiva (SHD 2.0) per una superficie di Ha 20.22.00 circa;
- Lotto B (campo n 2): destinato alla produzione di olive per olio della varietà Nociara, Fs-17", Leccino e Coratina per una superficie di Ha 4.78.00 circa.

CONSIDERATO che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che il "PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità” e che le opere in oggetto ricadono nell’Ambito di Paesaggio “Tavoliere delle Puglie” Figura territoriale “La Piana foggiana della Riforma” del PPTR;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell’applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, e che l’art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che “*Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all’art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell’accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d’uso di cui alla sezione C2 delle schede d’ambito*”;

TENUTO CONTO che un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con tecnologia solare fotovoltaica e sistema di accumulo integrato, con le dimensioni e l’articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi, al netto dell’attività aggiuntiva agri-solare, stanti anche le rilevanti dimensioni dell’impianto, del tutto comparabili ad un tradizionale impianto fotovoltaico;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR “*Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile*”.

CONSIDERATO quanto previsto anche in relazione agli impianti fotovoltaici dallo SCENARIO STRATEGICO SEZ.C2 GLI OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE - A.3 Struttura e componenti antropiche e storico – culturali A.3.3 componenti visivo percettive

Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d’Ambito

Normativa d’uso

Direttive

Indirizzi

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale

3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.

- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell’ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);

-impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, **impianti tecnologici e di produzione energetica**) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali; individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l’integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO quanto previsto sulla riproducibilità delle invarianti strutturali individuate dal PPTR nelle Figure territoriali interessate, come di seguito evidenziato nella Sezione B2 delle Schede d'Ambito, nell'Ambito di Paesaggio "Tavoliere delle Puglie" Figura territoriale "La Piana foggiana della Riforma":

INVARIANTE

Il sistema agro-ambientale del Tavoliere, caratterizzato dalla prevalenza della monocoltura del seminativo, intervallata in corrispondenza del capoluogo dai mosaici agrari periurbani che si incuneano fin dentro la città. Le trame, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l'uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità. Al suo interno sono riconoscibili solo piccole isole costituite da:

- i mosaici policulturali dei poderi della Riforma agraria, intorno a Foggia;
- i lembi più o meno vasti di naturalità residua, nei pressi dei principali torrenti (il bosco dell'Incoronata).

CRITICITA'

- I suoli rurali della pianura sono progressivamente erosi dall'espansione dell'insediamento di natura residenziale e produttiva.
- presenza di attività produttive e industriali, sotto forma di capannoni prefabbricati disseminati nella piana agricola o lungo l'alveo fluviale dei torrenti;
- semplificazioni poderali in atto e nuove tecniche di coltivazione contribuiscono a ridurre la valenza ecologica del reticolo idrografico e comprometterne la funzione di ordinatore della trama rurale;
- localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere.

REGOLE DI RIPRODUCIBILITA'

Sono garantite:

Della salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità della piana cerealicola del Tavoliere:

- evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), **anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.**

TENUTO CONTO che il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate, disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, e che l'impianto proposto non si sottrae in termini assoluti alle indicazioni del PPTR, che pur non disciplinando la specifica categoria dell'agrovoltico indica localizzazioni privilegiate ove realizzare la componente fotovoltaica;

CONSIDERATO che la Sentenza del TAR LECCE n. 322 del 10 marzo 2023 ritiene che non vi siano "... elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il suddetto *favor* legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge *tam dixit quam voluit.*"

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha trasmesso i propri pareri endoprocedimentali negativi con le valutazioni di seguito riportate in merito in riferimento al quadro vincolistico e agli impatti del progetto sul paesaggio;

CONSIDERATA la situazione vincolistica dell'area di intervento, relativamente ai beni tutelati ai sensi degli artt. 134 c. 1, lett. a) b) e c) e artt. 136, 142, 143 nell'area di intervento, dove il paesaggio è ampiamente caratterizzato da un sistema idrografico superficiale che solca il territorio pianeggiante, con BP Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche (150m) ID_PPTR FG0031 Canale Peluso, ID_PPTR FG0013- Torrente Carapelle e Calaggio, ID_PPTR FG0029- Fosso Carapelluzzo e canale ponte rotto;

CONSIDERATO inoltre, che il cavidotto dell'impianto attraverserebbe il Regio Tratturello Foggia Zapponeta, come risulta dalla tavola "Inquadramento generale vincoli PPTR", tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, più una rete di siti storico-culturali all'interno dell'area vasta, interferendo pertanto con il palinsesto storico culturale;

CONSIDERATO l'impatto complessivo in termini volumetrici dell'intervento previsto su una superficie complessiva lorda di circa 28 ha, con un'altezza variabile da oltre 2,8 m ad un massimo di circa 4,8 m, a seconda dell'inclinazione dei moduli, situata nel territorio comunale di Manfredonia a circa 24 km a SUD-OVEST del centro abitato, in un'area pianeggiante a cavallo del Torrente Cervaro ed il Canale Macchiarotonda, impatto solo in minima parte mitigato dagli ulivi, che tuttavia sarebbero interclusi tra le fasce e pertanto pressoché ininfluenti nelle viste nord-sud, come dimostrato nella sezione di dettaglio rappresentata dalla ditta;




CONSIDERATO che per la valutazione degli impatti cumulativi gli impianti, come indicato al punto 2 della Determinazione del dirigente servizio ecologia Regione Puglia del 6 giugno 2014, n. 162 – “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26.06.2014, “vanno considerati unitamente alle rispettive opere di connessione. Con riferimento a queste ultime, occorre tener presente che (...) le cabine primarie di trasformazione AT/MT e le stazioni di trasformazione AAT/AT, non essendo peraltro incluse nei piani di sviluppo della RTN in quanto opere di connessione solidali all’impianto, rappresentano un crescente fattore di consumo del suolo, impatto visivo (...). Dette tipologie di opere di connessione, pertanto, devono essere accuratamente analizzate nella valutazione degli impatti cumulativi.”

CONSIDERATO che il carico degli impatti cumulativi analizzati e computati secondo i criteri metodologici delineati nella sopra citata determinazione della Regione Puglia, in considerazione dell’altissimo numero di impianti già esistenti, autorizzati o con procedure in fase di istruttoria VIA in corso presenti nell’AVIC (aree vaste ai fini degli impatti cumulativi) da considerare, individuata con raggio di 3 km dal sistema dei lotti di impianto e delle cabine e stazioni di trasformazione, risulta insostenibile con riguardo:

al **Tema I: impatto visivo cumulativo**, per “l’effetto cumulativo sequenziale derivante dalla percezione dell’impianto proposto assieme ad altri impianti in sequenza temporale dinamica”;

al **Tema II: impatto su patrimonio culturale e identitario**, in quanto “il cumulo prodotto dagli impianti presenti nella unità di analisi interferisce con le regole di riproducibilità delle stesse invariante (come enunciate nella sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, interpretazione identitaria e statutaria”;

al **Tema V: Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo**, la ricognizione degli impianti concorrenti alla determinazione degli impatti cumulativi, degli impianti già esistenti e autorizzati, e quelli in avanzata fase di istruttoria VIA che, nel caso specifico, sono numerosi e incidenti nella realistica ed oggettiva valutazione dell’impatto cumulativo in argomento e precisamente, **20 aerogeneratori già realizzati e 18 aerogeneratori con VIA chiusa positivamente, 4 impianti fotovoltaici in valutazione di VIA statale e 4 esistenti, oltre ad un impianto a biomassa esistente.**



Impatti cumulativi su AVI di 3 km, Rappresentazione a cura della SS-PNRR

CONSIDERATO che per quanto attiene gli **aspetti archeologici**, l’area dell’impianto fotovoltaico e il

cavidotto interno di interconnessione (con relative aree di installazione), il cavidotto esterno e i relativi lavori per la loro realizzazione, incidono su un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da tracce di insediamenti antichi inquadrabili, in particolare, tra il Neolitico e l'età romana, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del "PPTR zone di interesse archeologico_Rete Tratturi" e risultanti dalle ricognizioni svolte direttamente sul campo in occasione della redazione della Carta Archeologica del Rischio per questo progetto specifico e di un'altra Carta elaborata in occasione della realizzazione di un impianto eolico attualmente in esercizio;

CONSIDERATO che, nello specifico, all'interno del territorio comunale di Manfredonia (FG), il cavidotto esterno di connessione alla Stazione, interferisce con il tracciato, e la relativa area di rispetto, del Regio Tratturello Foggia - Zapponeta n. 42, trasversalmente in loc. Panetteria del Conte e in località Borgo Fonte Rosa;

CONSIDERATO che la Rete Tratturi rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della Parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. L'utilizzazione di tale percorso a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un'alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;*

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio;**

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali;

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;*

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;**

CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a



ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti”;

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l’insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § “II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario” della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici”];

CONSIDERATO, quindi, che è necessario verificare e valutare l’incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell’Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell’AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità* delle *invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

CONSIDERATO che l’intervento proposto deve essere effettuato nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti così come dettato dal PPTR sezione C2- *Scenario strategico d’ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la *normativa d’uso* (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni *ambito di paesaggio* interessato;

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP con il suddetto parere endoprocedimentale, dove il territorio interessato dall’impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell’art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio;

CONSIDERATO che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi “*che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati*” (art.89 delle NTA del PPTR);

CONSIDERATO che l’intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite nelle Schede d’ambito del PPTR, in particolare in riferimento agli Ambiti paesaggistici interferiti dall’impianto;

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all’approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale;

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri “...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che **la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all’uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti.** Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica**” (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017);

VALUTATO, invece, che il progetto proposto non tiene conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un’area agricola e che per le aree interessate dall’intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale*;

CONSIDERATO inoltre che il progetto proposto si pone altresì in contrasto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR della Puglia che indica l’integrazione degli impianti in contesti differenti



(aree produttive, siti contaminati)” (cfr. Linee guida 4.1.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Sezione B2.1.3);

VALUTATO, quindi, che, in riferimento alle linee guida di cui al punto precedente, la localizzazione dell'impianto in un'area ad alta vocazione agricola come quella in esame risulta essere incompatibile con le istanze di tutela del paesaggio del territorio in esame;

RITENUTO utile richiamare la “*filosofia*” del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale;*

RITENUTO utile richiamare la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima che stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT);

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

CONSIDERATO inoltre che il recente Rapporto 32-2022 sul Consumo di suolo di SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali) a pagg. 206 e 207, si esprime tra l'altro in questi termini a proposito degli impianti fotovoltaici in Italia: “...**Ipotizzando che sul 4% dei tetti sia già installato un impianto, si può concludere che, sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030.**”;

RILEVATO che tale concetto è perfettamente coerente con la linea sostenuta dagli Uffici del Ministero della cultura nel corso degli ultimi anni, sulla necessità di privilegiare localizzazioni che non vadano nella direzione di ulteriore consumo di suolo agricolo, soprattutto in quei territori dove gli impianti da fonti rinnovabili sono maggiormente concentrati;

VISTA la nota prot. n.6738 del 12/12/2022 con la quale il **Servizio II** della Direzione Generale ABAP, nel concordare con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con il proprio parere endoprocedimentale ha comunicato quanto di seguito riportato:

“...Ciò premesso e considerato, per quanto di competenza, questo Servizio, preso atto della gradazione del rischio archeologico come evincibile dalla relazione archeologica presentata dal Proponente e in considerazione delle valutazioni sopra sintetizzate, concorda con la Soprintendenza nell'esprimere parere negativo alla realizzazione dell'opera in progetto, precisando che in questa specifica fattispecie i profili di tutela archeologica si considerano temporaneamente assorbiti da quelli della tutela paesaggistica.

Si ribadisce, pertanto, che, nonostante in esito alla fase prodromica non sia stato ritenuto opportuno attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8 dell'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, esso rimane soggetto alle disposizioni di cui ai commi 8 e ss. del succitato art. 25.”

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

RITENUTO di condividere il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia per le motivazioni di contenuto, e il contributo del



Servizio II della Direzione Generale ABAP per gli aspetti di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;

ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla TE GREEN DEV 1 S.r.l. per un impianto agrovoltaico da realizzare nel comune di Manfredonia (FG), in località "Borgo Fonte Rosa" comprendente un impianto olivicolo superintensivo e un impianto fotovoltaico della potenza nominale pari a 23,302 MW collegato alla RTN.

Per quanto attiene gli aspetti archeologici, nonostante in esito alla fase prodromica non sia stato ritenuto opportuno attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8 dell'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, esso rimane, in ogni caso, soggetto alle disposizioni di cui ai commi 8 e ss. del succitato art. 25.

Il Responsabile del Procedimento
Servizio V-U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri 
(tel. 06/6723.4831 – francesco.eleuteri@cultura.gov.it)

Il Dirigente del Servizio V
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA) 

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA) 